

18 marzo 2020 | Circolare n. 59

Anteprima Decreto “Rilancio”

In attesa della pubblicazione in G.U. evidenziamo alcuni punti di interesse generale per le attività economiche.

Misure fiscali per la riduzione di imposte e contributi a fondo perduto:

1) Disposizioni in materia di versamento dell'Irap Art. 27

- Non è dovuto il versamento del saldo dell'Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
- La disposizione si applica esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
- L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

2) Contributo a fondo perduto Art. 28

- Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.
- Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31.03.2020, agli enti pubblici e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 o 44 D.L. 18/2020.
- Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir e ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti citati ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
- L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Orzinuovi
Via Marconi, 27/a
25034 Orzinuovi (BS)

■ Manerbio
P.zza A.Moro,1
25025 Manerbio (BS)

■ Milano
■ Roma

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
 - Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
 - Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.

Misure a favore dei lavoratori:

- 1) *Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale Art. 70-bis*
 - Ai fini di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30.03.2020 tra l'Abi e le parti sociali alla presenza del Ministro del Lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia, un Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione del trattamento di integrazione salariale, ordinario o in deroga nonché dell'assegno ordinario.
- 2) *Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario Art. 71*
 - I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19", per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane.
 - È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1.09.2020 al 31.10.2020 fruibili con le risorse delle integrazioni salariali. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1.09.2020. Ai beneficiari di assegno ordinario e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.
 - Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 è fissato al 31.05.2020.

3) *Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cigs Art. 72*

- La durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria è di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1.09.2020 al 31.10.2020 fruibili con le risorse delle integrazioni salariali.

4) *Cassa integrazione in deroga Art. 73*

- La durata massima della cassa integrazione in deroga è di nove settimane per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane.
- Con le medesime modalità sono altresì riconosciuti eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dal datore di lavoro.
- È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1.09.2020 al 31.10.2020 fruibili con le risorse delle integrazioni salariali.

5) *Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" Art. 73-ter*

- Dall'entrata in vigore del presente decreto i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 D.L. 18/2020, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

6) *Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali Art. 74*

- Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli artt. 19 e 22 D.L. 18/2020, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero, nel caso di periodi compresi tra il 23.02.2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine di 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore.